

Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera a), la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.»

3) L'articolo 19 è così modificato:

a) le lettere b) e d) sono soppresse;

b) è aggiunta la seguente lettera i):

«i) le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.»

4) L'articolo 19 *bis* è così modificato:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli articoli 308 *bis* a 308 *quater*, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti riportati nell'allegato VII *bis* di cui:

a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (*);

b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (**);

c) all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica (***).

(*) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(**) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(***) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.»

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

«4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione:

a) dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile;

b) del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele;

c) del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica (*)

(*) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.»

5) All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.

6) All'articolo 22, la lettera a) è soppressa.

7) L'allegato I è così modificato:

a) le parti I.C e I.E sono soppresse;

b) il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parte I.J.

8) Nell'allegato II è soppressa la parte A.

9) Nell'allegato VII *bis* è aggiunta una parte 3, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione